

Perugia, 5 dicembre 2022

Prot. n. df_74

IL PRESIDENTE

- Vista la Legge 21 dicembre 1999 n.508;
- Visto il D.P.R. 28 febbraio 2001 n.132, Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999 n.508;
- Visto l'art. 5, comma 1 dello Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Perugia, approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con Decreto Ministeriale n. 1185 del 14/10/2022;
- Visto l'art. 6, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 1185 del 14/10/2022;
- Vista la nota del MUR prot. n. 14103 del 21/11/2022 avente ad oggetto "Attuazione art. 22 – bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96 e art. 2, comma 5 del D.M. MIUR-MEF del 22 febbraio 2019, prot. n. 121. Esito processo di statizzazione" con cui si comunica che "... le procedure relative alla costituzione degli organi dell'Accademia statale, ai sensi dell'art. 6 del decreto di statizzazione, dovranno essere ultimate entro la data del 1° gennaio 2023. ...";

DECRETA

l'indizione del bando per l'elezione della Direzione dell'Accademia di Belle Arti di Perugia per il triennio 2023/2025 e quindi per gli anni accademici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.

Le elezioni si terranno dalle ore 09,30 alle ore 17,30 del giorno 20 dicembre 2022 presso la sede centrale dell'Accademia di Belle Arti di Perugia in Piazza di San Francesco al Prato n. 5.

Art. 1 - Presentazione delle candidature

I docenti in possesso dei requisiti di eleggibilità potranno presentare la propria candidatura direttamente presso la segreteria oppure a mezzo pec all'indirizzo abaperugia@pec.it, a pena di decadenza, entro le ore 12,00 del 14 dicembre 2022.

Art. 2 - Elettorato passivo

Ai sensi del comma 1 dell'art. 5 dello Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Perugia è eleggibile il professore di ruolo in servizio presso l'istituzione tra i docenti di prima fascia, anche di altre istituzioni AFAM, in possesso dei requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero, in possesso di esperienza professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.

I candidati non devono essere stati rinviati a giudizio per qualsiasi reato riportato, nè aver subito sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati.

Il possesso dei titoli richiesti per l'eleggibilità è attestato dal candidato in un curriculum reso in forma di autocertificazione prodotta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e allegata alla proposta di candidatura.

Al curriculum deve essere inoltre allegata una relazione contenente le linee programmatiche che si intendono perseguire nel corso del mandato.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione elettorale di cui al successivo art.4.

L'elenco dei candidati ammessi, i relativi curricula e le relazioni contenenti le linee programmatiche saranno pubblicati all'albo e sul sito web dell'Accademia entro il giorno 14 dicembre 2022, dove resteranno affissi per la consultazione sino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

Art. 3 - Elettorato attivo

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 132, e dell'art. 5, comma 1, dello Statuto, l'elettorato attivo è riservato ai docenti di prima e seconda fascia individuati con le graduatorie elaborate dalla piattaforma CINECA di cui agli Elenchi A e B ex D.P.C.M. del 09.09.2021.

L'elenco di tutti i docenti con diritto di voto sarà redatto e affisso all'albo entro il 14/12/2022.

Art. 4 - Commissione elettorale

Alle operazioni elettorali, comprese quelle di valutazione dei titoli dei candidati, nonché alle operazioni di seggio, sovrintende la Commissione elettorale, nominata dal Presidente dell'Accademia e composta da tre membri, scelti tra docenti e personale amministrativo, dei quali uno con funzione di Presidente. La Commissione elettorale sceglie tra i suoi componenti un segretario con funzioni di verbalizzazione.

La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- acquisizione dell'elenco degli elettori;
- verifica e ammissibilità delle candidature presentate;
- esame di eventuali ricorsi sulle candidature;
- presiedere il seggio elettorale;
- proclamazione del candidato eletto.

Art. 5 - Seggio elettorale

Il seggio elettorale è composto dal Presidente della Commissione elettorale e da due scrutatori, scelti tra i docenti non candidati e tra il personale amministrativo, nominati dalla Commissione elettorale.

Il Seggio elettorale:

- distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- garantisce la libertà e la segretezza nell'espressione del voto;
- organizza e gestisce le operazioni di scrutinio;
- redige i verbali di voto.

Art. 6 - Modalità di voto

Il voto è personale, diretto e segreto. A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale, è consegnata una scheda elettorale, precedentemente controfirmata dai componenti il seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi disposti in ordine alfabetico. L'elettore accederà a una postazione elettorale che consenta la riservatezza nell'espressione del voto ed esprimerà la propria preferenza mediante apposizione di una X sul nominativo del candidato che intende votare.

La scheda, ripiegata, sarà inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore. Il voto è nullo se la scheda non è quella consegnata dal seggio, se presenta segni di identificazione o se sulla stessa siano espresse più preferenze.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma sull'elenco degli elettori. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e il verbale è sottoscritto dai componenti il seggio elettorale. Qualora tutti gli aventi diritto al voto, inclusi nella lista dell'elettorato attivo, abbiano regolarmente votato, la Commissione elettorale ha facoltà di procedere allo spoglio delle schede anche in anticipo rispetto all'orario previsto di chiusura del seggio. Tale eventuale decisione dovrà essere riportata nel verbale della Commissione elettorale.

Art. 7 - Metodo d'elezione

Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. La terza votazione è valida se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto. Risulta eletto il candidato che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art. 8 - Modalità di scrutinio, ricorsi e pubblicità

Le operazioni di scrutinio saranno effettuate e pubblicate immediatamente dopo le operazioni di voto. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente della Commissione elettorale consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al materiale della votazione - al Presidente dell'Accademia. Questi, visto il risultato elettorale, procederà a renderlo noto ufficialmente con provvedimento da pubblicare all'albo e sul sito web dell'Accademia.

Il presente bando elettorale è pubblicato all'albo dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia, pubblicato sul sito web dell'Istituzione e inviato al Ministero dell'Università e Ricerca al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 9 - Norme finali

Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare funzionamento dell'Accademia.

IL PRESIDENTE
(Av. Mario Rampini)

